

SCRITTURA PRIVATA

Approvato nella seduta di Consiglio del 20 dicembre 2022

TRA

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano, sito in piazza Sant' Ambrogio n. 21, 20123 Milano, c.f./P.I. 80104030152, Codice univoco Uff.PA UF5LYX, P.E.C. collegio.milano@geopec.it, in persona del legale rappresentante *pro tempore* nonché Presidente Geom. **CREMOLI CRISTIANO**, c.f. CRMCST 69S21F205E, a ciò espressamente autorizzato con delibera del Collegio Geometri del 20/12/2022,

nel prosieguo denominato anche solo "Collegio Geometri" o "Collegio" o "Committente"

E

Fondazione Geometri e Geometri Laureati della provincia di Milano, sita in piazza Sant' Ambrogio n. 21, 20123 Milano, c.f. 97655300156, P.IVA 08230800966 P.E.C. fondazione.geometri.mi@pec.it , in persona del Tesoriere pro tempore, della Fondazione Geometri, Geom. MORONI GIUSEPPE, c.f. MRNGPP63B01E514U, autorizzato dal Consiglio alla sottoscrizione del contratto con delibera del 20 dicembre 2022

nel prosieguo denominata anche solo "Fondazione Geometri" o "Fondazione" o "Affidatario"

PREMESSO CHE

L'ente ha ravvisato la necessità di acquistare direttamente le forniture di materiale per l'esecuzione dei lavori nella nuova sede al fine di poter ottenere uno sconto in fattura da parte dell'azienda fornitrice;

Ravvisata inoltre la necessità di supportare il Collegio nelle diverse attività riguardanti l'organizzazione e gestione del materiale da processare ai fini dello spostamento;

Considerato che il Collegio non è dotato di partita iva e pertanto non ha la possibilità di acquistare direttamente materiale soprattutto se proveniente da aziende con sede all'estero per cui viene obbligatoriamente richiesta;

Preso atto quindi che il Collegio deve essere affiancato e supportato da Fondazione al fine di procedere su alcuni lavori organizzativi nella sede attuale e sull'acquisto di materiali direttamente dai produttori per questioni di economicità e di necessità di dotazione di partita iva;

Considerato che nello Statuto di Fondazione è espressamente indicato che Fondazione può, articolo 3 lettera "m) *organizzare e gestire servizi e strutture, anche acquisendo beni immobili, che possano coadiuvare li Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano*";

Considerata la necessità di agire tempestivamente e all'acquisizione dei preventivi al fine di bloccare i prezzi che a causa delle difficoltà in cui versa l'Unione Europea potrebbero subire dei rincari imprevedibili e non quantificabili allo stato attuale;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «...la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti»;

DATO ATTO CHE secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto il “*Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Collegio*”, approvato con delibera n. 6 del 21 dicembre 2004 e s.m.i.,

Visti

- Le linee Guida ANAC n. 4;
- L'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Tutto ciò premesso

Considerato che l'Ente ha particolari necessità che possono essere soddisfatte da Fondazione Geometri Milano, attraverso la propria dotazione organica la quale risulta essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e delle capacità tecnico/professionali ed economico/finanziarie, in conformità a quanto richiesto dalle norme in materia di contratti con gli enti pubblici; **e pertanto che possa** gestire organizzativamente ed eventualmente procedere all'acquisto di materiale al fine di evitare costi aggiuntivi per processi di intermediazione da parte delle imprese appaltatrici;

Verificato che Fondazione può essere incaricata per le attività in oggetto;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo di accantonamento spese per futura sede anno 2018 impegno numero 55 del collegio e la congruità per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO

1. valore delle premesse

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto “*Servizi di organizzazione e supporto materiale*” tra cui eventuali spese per forniture di materiale per l'esecuzione di lavori nella nuova sede al fine di poter ottenere prezzi con una scontistica riservata da parte delle aziende produttrici; e supportare il Collegio nelle

diverse attività riguardanti l'organizzazione e gestione del materiale da processare ai fini dello spostamento nonché eventuali attività correlate;

3. Corrispettivo del servizio e fatturazione

Il corrispettivo dovuto da Collegio Geometri a Fondazione in qualità di esecutore dei servizi di cui sopra, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in euro 38.000,00 (trentottomila), oltre I.V.A. nella misura di legge che saranno da imputare all'impegno 55/2018 del bilancio di Collegio.

Tale importo sarà suddiviso in 2 rate da stabilirsi di comune accordo tra le Parti e i singoli pagamenti saranno effettuati dal Collegio ad emissione fattura.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate e inviate a "Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano", con sede in Piazza Sant'Ambrogio n. 21, 20123 Milano, c.f./P.I. 80104030152, Codice univoco Uff.PA UF5LYX e dovranno essere comprensive di Cig **Z28398F674** come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Durata del contratto e diritto di recesso

Il presente contratto avrà durata di 6 mesi, a decorrere dal 01/01/2023 sino al 31/06/2023.

In ogni caso e in qualunque momento, ciascuna parte potrà recedere dal presente contratto con un preavviso spedito all'altra parte - con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di invio e ricevimento della comunicazione (ad esempio, r.r., pec, corriere) - almeno tre mesi prima dalla data in cui il recesso dovrà avere esecuzione.

4. Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., costituiscono causa di risoluzione di diritto del presente contratto (i) le ipotesi espressamente previste dal presente accordo nei singoli articoli (ii) i seguenti casi:

- a) apertura di un procedimento penale a carico di Fondazione;
- b) mancanza in capo all'affidatario dei requisiti di idoneità;
- c) ritardato o frazionato pagamento delle fatture di cui al superiore punto 3.

In tutte le suindicate ipotesi il contratto si risolverà *ipso iure* ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno a favore della parte adempiente.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto rimarrà comunque dovuto all'affidatario il compenso maturato per l'opera prestata fino al momento della risoluzione effettiva.

6. Obblighi dell'Affidatario

L'Affidatario si impegna ad adempiere correttamente, diligentemente e puntualmente tutti gli obblighi previsti dal presente contratto, garantendo l'esatta realizzazione del servizio.

L'Affidatario si obbliga altresì all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia oggetto del presente contratto, nonché all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

In particolare, Fondazione si obbliga a rispettare le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali ad essa applicabili, oltre ad assicurare ai propri dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dagli stessi contratti collettivi.

Fondazione si obbliga inoltre a rispettare le norme di settore, anche qualora queste variassero e ad adeguarsi a quelle nuove.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli a proprio e completo rischio ed onere, sopportandone tutte le rispettive spese, ivi comprese quelle relative alle risorse umane impiegate e alle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi.

7. Divieto di subappalto

Fondazione si impegna a non affidare in subappalto i servizi oggetto del presente contratto, ai sensi e per gli effetti disposizioni relative di cui al dlgs.50/2016, in virtù della particolarità delle prestazioni oggetto del presente accordo.

8. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Committente si impegna ad assumere e ad adempiere diligentemente, per tutta la durata del contratto e nell'esecuzione dello stesso, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 del D.Lgs. 50/2016. L'eventuale inadempimento degli obblighi suesposti costituisce motivo di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.

9. Riservatezza

Tutti i documenti/informazioni/conoscenze e comunque tutti gli elementi che il Collegio Geometri metterà a disposizione di Fondazione per l'esecuzione del servizio richiesto, hanno carattere strettamente confidenziale e riservato e non potranno essere in alcun modo divulgati, se non nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Il Collegio si impegna a collaborare con l'Affidatario fornendo tutti i contenuti, le informazioni e comunque si obbliga a prestare tutto l'aiuto di volta in volta necessario per l'espletamento dell'incarico.

10. Variazioni

Tutte le eventuali modifiche al presente contratto e/o delle prestazioni in oggetto dovranno essere concordate e rivestire la forma scritta a pena di nullità.

Nell'ipotesi di modifica delle prestazioni, le Parti concorderanno l'eventuale maggiorazione del corrispettivo e stabiliranno di comune accordo eventuali termini diversi di consegna. Resta salvo il diritto dell'affidatario di recedere dal presente contratto, senza applicazioni di penali/indennità, qualora l'ammontare delle variazioni richieste dal Committente superi il 20% del corrispettivo originario ovvero comporti notevoli modificazioni ed aggravii nel servizio.

11. Sospensione e interruzione del servizio da parte di Fondazione

Costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. la sospensione o l'interruzione del servizio da parte dell'Affidatario, salvi i casi di forza maggiore.

In tale ipotesi all'Affidatario spetterà unicamente il pagamento delle prestazioni già eseguite, debitamente comprovate e documentate, fermo restando l'obbligo di risarcire il Collegio Geometri di tutti i danni conseguenti/connessi alla risoluzione contrattuale.

12. Forza maggiore

Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata/parziale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, qualora l'inadempimento sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della loro sfera di controllo e la Parte inadempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze.

L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi abbia impedito l'esecuzione del contratto e degli obblighi ivi previsti, grava sulla Parte inadempiente.

La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne dovrà dare immediata comunicazione all'altra, a mezzo PEC. Le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.

13. Codice di comportamento

Fondazione è tenuta al rispetto del regime delle incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013 e di cui al D.Lgs. 165/2001, per quanto applicabili, dichiara inoltre di aderire ai principi generali di cui all'art. 4 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Collegio Geometri di Milano, per quanto applicabili al presente rapporto.

14. Trattamento dei dati personali

Dando esecuzione al presente contratto le Parti, nell'espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e sicurezza imposti dal Regolamento UE 2016/679.

In particolare, le Parti sono tenute a:

- a) trattare i soli dati necessari per l'espletamento dei propri incarichi;
- b) non diffondere i dati di cui sono venute in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge o previsto dalle norme contrattuali;
- c) curare la necessaria riservatezza dei dati in questione mettendo in atto tutte le cautele idonee ad evitare che terzi non autorizzati possano accedere ai suddetti dati.

Il mancato rispetto da parte dell'Affidatario e/o del Collegio Geometri di Milano delle prescrizioni di cui al presente articolo, comporterà l'obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l'altra nel caso pervenissero richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi.

L'Affidatario dà atto e, ove occorrer possa, presta sin d'ora il proprio consenso e rilascia l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Regolamento UE 2016/679 per l'adempimento degli obblighi di legge, nonché alla pubblicazione del presente contratto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Collegio Geometri di Milano.

15. Legge applicabile

Il presente contratto sarà soggetto e dovrà essere interpretato e regolato in conformità alla legge italiana.

16. Foro competente

Qualora ne ricorrano le condizioni di legge, le controversie derivanti dal presente accordo, anche in merito alla sua efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione o cessazione, nonché di ogni rapporto al medesimo inerente o connesso e di ogni relativa ragione di dare e avere, saranno definite mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/2016. In tutti gli altri casi, o qualora la procedura di accordo bonario non dovesse avere esito positivo, le eventuali controversie saranno rimesse alla competenza esclusiva de Foro di Milano.

17. Spese, imposte e registrazione

Il presente accordo verrà registrato in caso di uso a spese della Parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Sarà a carico del Collegio l'I.V.A. dovuta sui corrispettivi contrattuali.

Tutti gli oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, comprendenti l'imposta di bollo e l'imposta di registro relative al contratto, ove previste, saranno a carico di Fondazione, così come eventuali tasse, le imposte, licenze e tributi connessi all'espletamento del contratto.

Il Collegio non si assume alcuna responsabilità in caso di inadempienze fiscali da parte di Fondazione, la quale si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia.

Milano, lì 2 febbraio 2023 Prot. n. 219/2023

Per COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MILANO

Geom. Cristiano Cremoli

Per FONDAZIONE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MILANO

Geom. Giuseppe Moroni